

**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI
COLLEGATI**

DEL GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

(in attuazione del regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e del Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche - Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 gennaio 2015

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti
Collegati e Politiche di Remunerazione in data 29 gennaio 2015 e del
Collegio Sindacale in data 29 gennaio 2015

INDICE

| | |
|---|----|
| <i>Tabella di raccordo</i> | 3 |
| <i>Premessa</i> | 4 |
| <i>Articolo 1 – Definizioni</i> | 4 |
| <i>Articolo 2 - Definizione generali</i> | 4 |
| <i>Articolo 4 - Casi di esclusione</i> | 6 |
| <i>Articolo 5 - Compiti e funzioni del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione</i> | 9 |
| <i>Articolo 6 - Assistenza di Esperti Indipendenti</i> | 9 |
| <i>Articolo 7 - Procedura deliberativa per le Operazioni Rilevanti</i> | 10 |
| <i>Articolo 8 - Procedure deliberative per le operazioni con Parti Correlate soggette alla disciplina dell'art. 136 TUB11</i> | |
| <i>Articolo 9 - Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare</i> | 12 |
| <i>Articolo 10 - Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare</i> | 13 |
| <i>Articolo 11 – Limiti alle attività di rischio</i> | 13 |
| <i>Articolo 12 – Politiche interne</i> | 13 |
| <i>Articolo 13 – Presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali</i> | 13 |
| <i>Articolo 14 – Compiti e attribuzioni</i> | 14 |
| <i>Articolo 15 - Attuazione e controllo</i> | 15 |
| <i>Articolo 16 - Comunicati Price Sensitive</i> | 15 |
| <i>Articolo 17 – Interpretazione</i> | 15 |
| <i>Articolo 18 - Modifiche del Regolamento</i> | 16 |
| <i>Articolo 19 – Pubblicità</i> | 16 |
| <i>Allegato 1</i> | 17 |

Tabella di raccordo

Di seguito si riportano le Unità Organizzative della Cassa di Risparmio di Asti e della controllata Biverbanca, corrispondenti agli Organi/Funzioni citate nell'ambito del presente documento in maniera diretta o indiretta.

| Funzione | Capogruppo C.R. Asti | Biverbanca |
|--|--|---|
| Funzione Anagrafe | Servizio Bilancio e Pianificazione– Ufficio Bilancio | Direzione Crediti-Ufficio Gestione Operativa Credito |
| Funzione Segreteria Generale | Servizio Compliance, Legale e Segreteria Generale - Ufficio Segreteria Generale e Soci | Servizio Legale e Segreteria – Ufficio Segreteria Generale |
| Funzione Bilancio | Servizio Bilancio e Pianificazione- Ufficio Bilancio | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Pianificazione e Controllo di gestione | Servizio Bilancio e Pianificazione - Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Crediti | Direzione Crediti | Direzione Crediti |
| Funzione Fidi | Direzione Crediti-Ufficio Fidi | Direzione Crediti-Ufficio Fidi |
| Funzione Credito a Privati | Direzione Crediti-Ufficio Credito a Privati | Direzione Crediti-Ufficio Credito a Privati |
| Funzione Gestione Operativa Credito | Direzione Crediti-Ufficio Gestione Operativa Credito | Direzione Crediti-Ufficio Gestione Operativa Credito |
| Funzione Finanza | Direzione Finanza | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Negoziazione | Direzione Finanza-Ufficio negoziazione | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Gestioni Patrimoniali | Direzione Finanza-Ufficio Gestioni Patrimoniali | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Mercato | Direzione Mercato | Direzione Commerciale |
| Funzione Back Office Finanza | Direzione Operativa-Ufficio Back Office Finanza | Accentrata presso la Capogruppo |
| Funzione Organizzazione | Direzione Risorse-Ufficio Organizzazione | Direzione Risorse-Ufficio Organizzazione |
| Funzione di Gestione Tecnica | Direzione Risorse-Ufficio Tecnico | Direzione Risorse-Ufficio Tecnico |
| Funzione di Revisione Interna | Servizio Revisione Interna | Servizio Auditing Interno |
| Funzione Risk Management | Servizio Risk Management-Ufficio Risk Management | Accentrata presso la Capogruppo |

Premessa

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), adottato in attuazione di quanto previsto dal regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”) e dal Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) recante disposizioni in materia di “*attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*” (le “**Disposizioni di Vigilanza**”), disciplina le regole relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati (quali *infra* definite) poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**Banca C.R. Asti**” o la “**Capogruppo Bancaria**”) o dalle banche controllate appartenenti al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (le “**Altre Banche Appartenenti al Gruppo Bancario**” ciascuna, compresa la Capogruppo Bancaria, la “**Banca**”) o dalle altre società non svolgenti attività bancaria controllate dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (le “**Altre Società Controllate**” ciascuna la “**Società Controllata**”); tutte congiuntamente costituenti il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (il “**Gruppo Bancario**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

La Capogruppo Bancaria adotta il presente Regolamento con valenza per tutto il Gruppo Bancario al fine di individuare e formalizzare i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valuta l’efficacia e l’efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e della sua operatività. Tutte le Banche controllate sono tenute a recepire, con delibera del proprio Consiglio d’Amministrazione, il presente Regolamento che viene altresì portato a conoscenza di tutte le Altre Società Controllate.

Articolo 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Esponenti**”: ai sensi dell’art. 136 del TUB, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca.

“**Patrimonio di Vigilanza**”: l’aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza, in materia di concentrazione dei rischi.

“**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea della Banca diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come *infra* definita) e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come *infra* definita) sia alla Banca.

“**Statuto**”: lo statuto sociale della Banca di volta in volta vigente.

Articolo 2 - Definizione generali

2.1.- Definizione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Si considera “**Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati**” (o anche, in breve, “**Operazioni**”) qualsiasi transazione con Parti Correlate o Soggetti Collegati che comporti assunzione di attività di rischio (come definite

nell’Articolo 11), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata o di un Soggetto Collegato;
- (iii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come *infra* definiti), fermo quanto previsto al successivo art. 4.1, lett. a), b) e c), del presente Regolamento. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un’autonoma Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Collegato, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza del presente Regolamento.

2.2.- Definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Regolamento Consob e le Disposizioni di Vigilanza contengono, rispettivamente, le definizioni di “*Parti Correlate*” e di “*Soggetti Collegati*”. Le definizioni funzionali all’individuazione e alla qualificazione delle “Parti Correlate” e dei “Soggetti Collegati” sono riportate nell’**Allegato 1** del presente Regolamento.

In applicazione di tali disposizioni, la Capogruppo Bancaria e le banche del Gruppo individuano le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, con le specifiche ivi descritte predisponendo il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati. Per l’istituzione e per l’aggiornamento di tale Registro, la Funzione Crediti, congiuntamente con la Funzione Segreteria Generale e con il supporto della Funzione Bilanciocensirà le Parti Correlate e i Soggetti Collegati e, nei limiti dell’ordinaria diligenza, individuerà i “Soggetti Connessi”, così come definiti nelle Disposizioni di Vigilanza. A tal fine con periodicità perlomeno annuale la Funzione Segreteria Generale provvederà a richiedere agli Esponenti la compilazione di un’apposita scheda di raccolta dati. Qualora una struttura operativa della Capogruppo Bancaria o delle Banche Appartenenti al Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l’inclusione di un soggetto nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati ne dà tempestiva comunicazione alla Funzione Segreteria Generale, che provvede a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato è considerato Parte Correlata.

Il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è oggetto di adeguata diffusione all’interno del Gruppo e delle Altre Società Controllate mediante apposita procedura.

2.3.- Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Nella gestione delle proprie attività, ogni Unità Organizzativa della Capogruppo Bancaria (nella persona del rispettivo Responsabile), delle Banche Appartenenti al Gruppo e delle Altre Società Controllate (come definite nell’Allegato 1) è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l’operazione di cui cura l’istruttoria sia qualificabile come Operazione con uno dei soggetti elencati nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati e, ove si tratti di operazioni rilevanti, attivarsi affinché la stessa venga approvata nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Tipologie di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

3.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si considerano “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**” quelle Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, risulti superiore alla soglia del 5%, secondo quanto analiticamente previsto all’allegato 3 del Regolamento CONSOB e dall’allegato B delle Disposizioni di Vigilanza:

- (i) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato;
- (ii) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo consolidato del Gruppo tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
- (iii) Indice di rilevanza delle passività (rilevante ai soli fini dell’applicazione del Regolamento CONSOB): è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo consolidato del Gruppo tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

3.2. - Operazioni di Minore Rilevanza

Si considerano “**Operazioni di Minore Rilevanza**” quelle Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza (quali *infra* definite).

3.3. - Operazioni Rilevanti

Per “**Operazioni Rilevanti**” si intendono le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza.

3.4. - Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sulla cui base, ai sensi del presente Regolamento, sono definite le fattispecie di Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza ovvero Operazione di Importo Esiguo (quali *infra* definite), le medesime sono valutate su base individuale. Resta inteso che in caso di transazioni con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato che costituiscono un’operazione unitaria, l’ammontare delle stesse dovrà essere cumulativamente considerato.

3.5. - Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati compiute da Banche Appartenenti al Gruppo o da Altre Società Controllate

Le Operazioni compiute dalle Altre Banche Appartenenti al Gruppo o dalle Altre Società Controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla Capogruppo Bancaria.

Per tale motivo, le Altre Banche Appartenenti al Gruppo e le Altre Società Controllate di volta in volta coinvolte nell’istruttoria di un’operazione, verificano preventivamente se la controparte di detta operazione è una Parte Correlata o un Soggetto Collegato e, in caso affermativo, appurano che l’Operazione non rientri in nessuno dei casi di esclusione previsti dal successivo articolo 4; in tale caso, trasmettono con la massima tempestività una completa informativa sulle caratteristiche dell’Operazione alla Funzione Segreteria Generale della Capogruppo Bancaria.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione della Capogruppo Bancaria, fornisce alla Banca o alla Società Controllata coinvolta il proprio parere preventivo sull’Operazione.

In caso di parere favorevole della Capogruppo, le Altre Banche Appartenenti al Gruppo sottopongono l’Operazione rilevante al proprio Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione per la successiva approvazione dell’organo competente ai sensi del presente Regolamento e le Altre Società Controllate sottopongono la stessa all’approvazione del rispettivo Consiglio di Amministrazione.

4.1. - Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati indicate nel seguente elenco sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e non sono soggette agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento CONSOB e dalle Disposizioni di Vigilanza:

- a) le deliberazioni assembleari assunte ai sensi (i) dell'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ciascuna Banca e Altra Società Collegata, ove nominato, (ii) dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ. che determinano un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché (iii) dell'art. 2402 cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di ciascuna Banca e Altra Società Collegata;
- b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Capogruppo Bancaria in conformità con l'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e le relative operazioni esecutive;
- c) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) del presente articolo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che sussistano le condizioni previste nell'art. 13, comma 3 del Regolamento Consob e che siano conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- d) le "Operazioni di Importo Esiguo", intendendosi per tali le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati il cui controvalore sia inferiore a 0,05 % patrimonio di vigilanza consolidato;
- e) le "Operazioni Ordinarie" che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, intendendosi per Operazioni Ordinarie le operazioni ricorrenti che (i) siano ascrivibili all'attività operativa di ciascuna Banca o all'attività finanziaria ad essa connessa e (ii) rientrino nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa di ciascuna Banca o della connessa attività finanziaria, secondo quanto precisato nel Regolamento CONSOB e nella comunicazione CONSOB del 24 settembre 2010 contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento CONSOB, o comunque presentino una o più delle seguenti caratteristiche riconducibilità all'attività ordinaria in considerazione della oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa o tipologia di controparte.

L'eventuale delibera di approvazione dell'operazione contiene elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione. Qualora trovasse applicazione l'esenzione di cui alla presente lett. e), la Capogruppo Bancaria, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, sarà comunque tenuta, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, a rispettare le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), punti i) e iii) del Regolamento CONSOB. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria riceve da ciascuna Banca, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo sulle Operazioni Ordinarie, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni. A tali operazioni non si applicano quindi, per chiarezza, gli ulteriori obblighi di informativa al pubblico previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;

- f) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo Bancaria per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo (fermi restando, per tali operazioni, gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob);
- g) le operazioni della Capogruppo Bancaria con Banche Appartenenti al Gruppo o Altre Società Controllate, nonché le operazioni con società sottoposte a Influenza Notevole (come definita nell'Allegato 1), qualora nelle Banche Appartenenti al Gruppo o nelle Altre Società Controllate o nelle società sottoposte a Influenza Notevole, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Capogruppo Bancaria in tali società.

Un interesse può essere definito "interesse significativo" quando un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Capogruppo detiene nella Banca controllata o in altra Società Controllata controparte dell'Operazione una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Capogruppo, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Non si considerano “interessi significativi” quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Capogruppo Bancaria, le Banche Appartenenti al Gruppo e le Altre Società Controllate o le società sottoposte a Influenza Notevole. Di contro, costituisce interesse significativo la condivisione tra la società e la società controllata o la società collegata, con cui l’operazione è svolta, di uno o più amministratori o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale società controllata o società collegata.

La partecipazione di una parte correlata al capitale delle Banche controllate non totalitariamente o delle società sottoposte a Influenza Notevole da parte di Banca CR Asti, che comporti l’esercizio di influenza notevole sulla partecipata, è da considerarsi interesse significativo. Si precisa che in un’operazione tra Banca CR Asti e una Banca controllata, il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la Banca controllante.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria riceve da ogni Banca e da ogni Società Controllata, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo sulle operazioni di cui al presente punto g), almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio sulle medesime;

- h) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- i) le operazioni compiute in esecuzione di Delibere Quadro, come definite nel successivo Paragrafo 4.2.

4.2. – Delibere Quadro

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell’operatività corrente con soggetti inclusi nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati possono essere adottate, come disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d’Italia nonchè in conformità alla presente Procedura, delibere quadro inerenti:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate;
- operazioni rientranti nell’ambito di altri “accordi quadro”, ossia accordi nell’ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell’approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all’approvazione dello stesso;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno;
- riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

L’approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, di cui al seguente paragrafo 7, pertanto le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non sono sottoposte all’iter procedurale di cui al suddetto paragrafo.

Sull’attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un’operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

*Articolo 5 - Compiti e funzioni del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione***5.1. - Funzioni del Comitato**

Ciascuna Banca istituisce un comitato denominato “**Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione**” il quale è chiamato a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente Regolamento (il “**Comitato**”). In particolare, il Comitato è chiamato a formulare il proprio motivato parere sulla sussistenza dell’interesse della Banca al compimento delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le norme di funzionamento di tale Comitato sono contenute nel Regolamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione.

Restano ovviamente fermi gli ulteriori poteri, le competenze e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca.

5.2. - Nozione di parere favorevole del Comitato

Ai fini del presente Regolamento, si considera favorevole il parere con cui il Comitato della Banca (i) abbia manifestato la propria condivisione dell’Operazione Rilevante sottoposta al suo esame ovvero (ii) abbia richiesto che l’Operazione Rilevante sottoposta al suo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente accolte dall’organo competente a deliberare in merito alla stessa. Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell’Operazione Rilevante sottoposta al suo esame.

I pareri del Comitato devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

*Articolo 6 - Assistenza di Esperti Indipendenti***6.1. - Attività degli esperti indipendenti**

In relazione a ciascuna singola Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati per la quale è chiamato a svolgere le proprie funzioni, è attribuita al Comitato della Banca la facoltà di ricorrere, a spese della Banca, all’assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non si considerano “*esperti indipendenti*” e pertanto non possono assistere il Comitato i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:

(a) gli amministratori e i sindaci della Capogruppo Bancaria o della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (o della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella o della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e/o sindaci, gli amministratori e i sindaci delle Banche Appartenenti al Gruppo o delle Altre Società Controllate, o delle Società Controllate da Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (o da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella o da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e sindaci;

(b) coloro che sono legati alla Capogruppo Bancaria ovvero alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (o alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella o alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli) ovvero a Banche Appartenenti al Gruppo o alle Altre Società Controllate o a Società Controllate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

(c) abbiano interessi alla realizzazione dell’Operazione tali da compromettere l’indipendenza del proprio giudizio.

6.2. - Nomina degli esperti indipendenti

Qualora l'Operazione per cui è richiesta l'assistenza degli esperti indipendenti rientri tra le Operazioni di Minore Rilevanza, per sostenere i costi dei servizi resi dagli esperti indipendenti, il Consiglio di Amministrazione della Banca, acquisito il parere positivo del Collegio Sindacale della Banca e sentito altresì il parere del Comitato della Banca, mette a disposizione di quest'ultimo un importo massimo ritenuto congruo, tenendo conto dell'ammontare e della natura dell'Operazione di Minore Rilevanza per cui è richiesta l'assistenza degli esperti indipendenti.

Articolo 7 - Procedura deliberativa per le Operazioni Rilevanti

7.1. - Regole per l'assunzione della deliberazione

La competenza a deliberare in merito ad Operazioni Rilevanti diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza è attribuita al Comitato Esecutivo della Banca, fatto salvo quanto riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e quanto non delegato dal Consiglio d'Amministrazione.

La competenza a deliberare in merito ad Operazioni di Maggiore Rilevanza è attribuita al Consiglio di Amministrazione della Banca, fatto salvo quanto riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In ogni caso la delibera può essere assunta soltanto previo motivato parere non vincolante del Comitato **Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione** circa la sussistenza dell'interesse della Banca al compimento di tale operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.2. - Coinvolgimento del Comitato

Ai fini della redazione del parere di cui al precedente articolo 7.1, il Comitato della Banca riceve con la massima tempestività una completa e adeguata informativa in relazione alle Parti Correlate e ai Soggetti Collegati coinvolti e alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Rilevante da parte del Direttore Generale.

Il Comitato, entro 4 (quattro) giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo che precede, riguardanti l'Operazione Rilevante, rilascia il proprio parere preventivo e motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento della stessa.

7.3. - Trasmissione del parere del Comitato e informativa preventiva all'organo deliberante competente

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Rilevante in merito alla quale è chiamato a deliberare, l'organo a tale fine competente riceve dal Presidente del Comitato il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Allo stesso modo l'organo deliberativo competente in merito all'Operazione Rilevante deve disporre di informazioni complete ed adeguate circa le caratteristiche e modalità di tale Operazione con congruo anticipo, e comunque almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione in cui esso è chiamato a pronunciarsi.

7.4. - Parere negativo del Comitato

In caso di parere negativo da parte del Comitato, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

L'organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Rilevanti e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni per le quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

7.5. - Parere negativo del Comitato in caso di Operazioni di Maggior Rilevanza

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, è richiesto parere al Collegio Sindacale, il quale riceve congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'operazione.

Se anche il Collegio Sindacale formula un parere negativo, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca viene fornita una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggior Rilevanza e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni per le quali il Comitato ed il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggior Rilevanza per le quali il Comitato ed il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o formulato rilievi sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Banca.

7.6. - Obblighi informativi per Operazioni Rilevanti approvate con parere negativo del Comitato

In caso di approvazione dell'Operazione Rilevante in presenza di un parere negativo del Comitato della Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, quale successivamente modificato, un documento contenente: (i) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni Rilevanti approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tali pareri negativi nonché (ii) le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

7.7. - Verbali dell'organo deliberante

I verbali delle deliberazioni dell'organo che approva un'Operazione Rilevante devono contenere (i) un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento di detta operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

7.8. - Fase della trattativa e dell'istruttoria di Operazioni di Maggior Rilevanza

In caso di Operazioni di Maggior Rilevanza il Comitato è coinvolto nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell'istruttoria.

7.9. - Informativa sull'esecuzione delle Operazioni Rilevanti

Il Direttore Generale della Banca fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Rilevanti. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione Rilevante.

7.10. - Informativa al pubblico su Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo Bancaria

In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati della Capogruppo Bancaria, ovvero da Banche Appartenenti al Gruppo o da Altre Società Controllate, la Capogruppo Bancaria predispose un documento informativo contenente le informazioni indicate nel Regolamento CONSOB da rendere pubblico e diffondere nei casi e secondo le modalità di cui al predetto Regolamento CONSOB.

Articolo 8 - Procedure deliberative per le operazioni con Parti Correlate soggette alla disciplina dell'art. 136 TUB

8.1. - Procedure deliberative per le Operazioni con Parti Correlate rientranti nella disciplina di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Qualora l'Operazione Rilevante ricada nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, fermo il rispetto delle modalità di approvazione di tale operazione previste da tale norma, troveranno applicazione le seguenti regole procedurali e ciò in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del Regolamento CONSOB:

- (i) **coinvolgimento del Comitato**: i componenti del Comitato ricevono, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa e adeguata informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Rilevante;
- (ii) **informativa preventiva agli organi competenti a deliberare**: ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Rilevante, il Direttore Generale della Banca trasmette agli organi competenti a deliberare, con congruo anticipo rispetto alla data in cui sono chiamati a deliberare in merito, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione Rilevante. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione Rilevante fossero definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene i necessari elementi di riscontro;
- (iii) **verbali dell'organo competente a deliberare un'Operazione Rilevante**: i verbali delle deliberazioni dell'organo che approva un'Operazione Rilevante devono contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento di detta operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (iv) **informativa sull'esecuzione di un'Operazione Rilevante**: il Direttore Generale della Banca fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale una completa e adeguata informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Rilevanti.

Articolo 9 - Procedura deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

9.1. - Fase istruttoria e delle trattative e approvazione della proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Maggiore Rilevanza fosse riservata, ai sensi di legge o di Statuto, all'Assemblea, per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea trovano applicazione le medesime regole procedurali di cui al precedente articolo 7.

9.2. - Quorum deliberativo speciale

Qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere negativo del Comitato, l'esecuzione di tale Operazione di Maggiore Rilevanza - quand'anche avesse ottenuto l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368, commi 1 e 2, e 2369, comma 3. cod. civ, fatte salve le regole in tema di conflitto d'interessi dei soci e di computo dei voti espressi dai soci in conflitto d'interessi di cui agli artt. 2373 e 2368, comma 3, cod. civ. - sarà impedita qualora siano presenti in Assemblea un numero di Soci non Correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Banca, e la maggioranza di tali Soci non Correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

9.3. - Informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Direttore Generale della Banca fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dall'Assemblea.

*Articolo 10 - Procedura deliberativa per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare***10.1. - Operazioni di Minore Rilevanza**

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di una Operazione di Minore Rilevanza fosse riservata, ai sensi di legge o di Statuto, all'Assemblea, per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea trovano applicazione le medesime regole procedurali di cui al precedente articolo 7.

Articolo 11 – Limiti alle attività di rischio

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nelle Disposizioni di Vigilanza, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Soggetti Collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche di cui alla Circolare 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

La Funzione Crediti è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali indicati nelle Disposizioni di Vigilanza, dandone conto nell'istruttoria.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predisponde, entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Tale piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda un partecipante della Banca od altra società del gruppo, i diritti amministrativi connessi alla partecipazione sono sospesi.

Al fine di consentire alla Capogruppo Bancaria di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le singole componenti del Gruppo Bancario le forniscono secondo modalità dalla stessa determinate un report sulle operazioni effettuate con soggetti collegati, nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo.

Articolo 12 – Politiche interne

Il Consiglio d'Amministrazione della Capogruppo Bancaria approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati secondo i principi stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza previo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale.

Tale documento viene comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Articolo 13 – Presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori Indipendenti ricevono un flusso informativo completo e tempestivo e hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

La competenza a deliberare sulle suddette operazioni è attribuita previo il parere del Comitato in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle suddette decisioni, al Comitato Esecutivo, fatto salvo quanto riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e quanto non delegato dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 14 – Compiti e attribuzioni

14.1. - Funzione Segreteria Generale

La Funzione Segreteria Generale cura la raccolta, e l'aggiornamento nel continuo, delle informazioni dalle Parti Correlate, dai Soggetti Collegati e dagli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB e, pertanto, hanno l'obbligo di fornire tutte le necessarie informazioni per la più completa e corretta identificazione di tutti i Soggetti Connessi.

Cura l'istruttoria per valutare se le condizioni applicate ad un'operazione con parte Correlata o Soggetti Collegati rientrano fra quelle di mercato.

Cura l'aggiornamento dell'archivio delle operazioni con Parti Correlate.

Presenta agli Organi Collegiali i flussi informativi previsti nel presente Regolamento e predisposti dalle competenti strutture della Banca.

14.2. - Funzione Anagrafe

La Funzione Anagrafe cura la corretta imputazione delle informazioni raccolte dalle Parti Correlate, dai Soggetti Collegati e dagli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB nei sistemi informativi utilizzati per la gestione dell'anagrafe aziendale e del Registro dei Soggetti Collegati.

14.3. - Funzione Bilancio

La Funzione Bilancio cura la corretta imputazione delle informazioni raccolte dalle Parti Correlate, dai Soggetti Collegati e dagli esponenti che rientrano nell'applicazione dell'art.136 del TUB nei sistemi informativi utilizzati per la gestione dei Fornitori e Clienti, cura la raccolta delle informazioni relative alle Operazioni effettuate ai fini della predisposizione dell'informativa di bilancio e segnala l'eventuale diminuzione del Patrimonio di Vigilanza alla Funzione Segreteria.

14.4. - Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management assicura alla Funzione Segreteria e alla Funzione Bilancio tutta la reportistica richiesta dalla normativa vigente, nonché ogni altra elaborazione si renda necessaria od opportuna al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla stessa normativa.

14.5. – Operatori di Sportello, Operatori di Ufficio, Responsabili di Spesa

Tramite la consultazione dei sistemi informatici e secondo quanto previsto dalla normativa aziendale, individuano se la controparte è una Parte Correlata, al fine della corretta gestione dell'operazione.

14.6. – Responsabili di Filiale e di Ufficio

Istruiscono i loro Collaboratori circa quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di operazioni con Parti Correlate e controllano la corretta gestione delle stesse.

*Articolo 15 - Attuazione e controllo***15.1. - Attuazione del Regolamento**

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle strutture della Capogruppo Bancaria o della Banca interessate alla sua applicazione e, a tale fine, incarica il proprio Direttore Generale ad impartire le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.

15.2. - Controllo

Il Collegio Sindacale di ciascuna Banca vigila sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati nel Regolamento CONSOB e nelle Disposizioni di Vigilanza, in quanto applicabili, e sull'osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute e ne riferisce nella propria relazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

*Articolo 16 - Comunicati Price Sensitive***16.1. - Comunicati price sensitive**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati fosse soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, il comunicato da diffondere al pubblico da parte della Capogruppo Bancaria dovrà contenere le informazioni previste dal Regolamento CONSOB.

*Articolo 17 – Interpretazione***17.1. - Natura del Regolamento**

Il presente Regolamento ha carattere complementare e integrativo rispetto a quanto previsto per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati dalle disposizioni normative applicabili alla Capogruppo Bancaria e alle Banche Appartenenti al Gruppo.

17.2. - Rinvio al Regolamento CONSOB e alle Disposizioni di Vigilanza

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e per dirimere dubbi interpretativi, si intendono qui richiamate, a seconda del caso, le disposizioni del Regolamento CONSOB e/o delle Disposizioni di Vigilanza.

17.3. - Prevalenza della sostanza sulla forma

Ai fini della qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Collegato, si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

17.4. - Interpretazione del Regolamento

Spetta al Comitato risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili nonché ai principi e alle raccomandazioni di volta in volta resi pubblici da CONSOB e Banca d'Italia.

*Articolo 18 - Modifiche del Regolamento***18.1. - Modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria, adottata ai sensi dello Statuto, previo il parere favorevole vincolante del Comitato della Capogruppo Bancaria. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono inoltre un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza.

Fermo quanto sopra, il Regolamento è sottoposto a una valutazione periodica - e comunque almeno una volta ogni tre anni - da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria per verificare se sia necessario o comunque opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione (i) di eventuali modifiche intervenute nella struttura del Gruppo, (ii) degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale della Capogruppo Bancaria nonché (iii) di difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate. Al riguardo, il Comitato della Capogruppo Bancaria può formulare al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bancaria proposte di modifica e/o integrazione del Regolamento.

*Articolo 19 – Pubblicità***19.1. - Pubblicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo Bancaria e di ogni Banca Appartenente al Gruppo Bancario, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Capogruppo Bancaria e di ogni Banca Appartenente al Gruppo Bancario, ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ..

La Capogruppo Bancaria individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del TUB).

*Allegato 1***DEFINIZIONI****Sezione A****A.1 Definizione di Parte Correlata contenuta nel Regolamento Consob**

“**parte correlata**”: un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllata, o è sottoposta a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

A.2 Definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata contenuta nel Regolamento Consob

Ai fini della definizione sopra indicata le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

“**controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea nella misura in cui esso abbia:

- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza dello statuto o di un accordo;
- (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“**controllo congiunto**”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un’attività economica.

“**influenza notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. Una influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Si presume che un soggetto eserciti una influenza notevole su una società dallo stesso

partecipata qualora il medesimo soggetto possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore del capitale sociale o dei voti esercitabili nell'assemblea o in altro organo equivalente di detta società partecipata, ovvero il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Di contro, si presume che un soggetto non eserciti una influenza notevole su una società dalla stessa partecipata, qualora possieda, direttamente o indirettamente, una quota di dette soglie, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza nel capitale sociale di una società partecipata di un socio titolare della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto la facoltà di esercitare una influenza notevole sulla società dallo stesso partecipata.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, di una società partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale riguardante le politiche finanziarie e gestionali di una società, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra un soggetto e una società dallo stesso partecipata;
- (iv) l'interscambio di personale dirigente;
- (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca e della sua controllante, compresi gli amministratori (esecutivi e non).

“stretti familiari”: quei familiari di un soggetto che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, medesimo soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca.

Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente,
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“società controllata”: una entità, anche senza personalità giuridica, sottoposta al controllo di un'altra entità;

“società collegata”: una entità, anche senza personalità giuridica, su cui un soggetto esercita una influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

“joint venture”: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta al controllo congiunto.

Sezione B

B.1 Definizioni di Soggetti Collegati contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza

“soggetti collegati”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti ad un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

B.2 Definizioni funzionali alla nozione di Soggetti Collegati contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza

“parte correlata”: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società capogruppo:

- a) l'esponente aziendale;
- b) il partecipante;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo

bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

“soggetti connessi”:

- a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- b) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2. e 3. della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- c) gli stretti familiari di una parte correlata e le società e le imprese controllate da questi ultimi.

“controllo”: rilevano, ai sensi dell'art. 23 TUB:

- a) i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
- b) il controllo derivante da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- c) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;
- d) le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;
- e) i casi in cui il controllo sia esercitato indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente di detta società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- d) quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende (i) in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione e (ii) il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

“**partecipante**” il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

“**stretti familiari**”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di un soggetto correlato, nonché i figli di quest’ultimo.

“**intermediari vigilati**”: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte del gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.